



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216

*e-mail: [segreteria.campania@lnd.it](mailto:segreteria.campania@lnd.it)*

*Sito Internet: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)*



**TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – Stagione 2022-2023**

**Comunicato Ufficiale N.51/TFT del 26/06/2023**

**Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale  
nella riunione tenutasi in Napoli il giorno 26/06/2023**

**ha adottato i seguenti:**

**DISPOSITIVO**

**Fasc.170**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. E. Ferraro; Avv. S. Russo.**

**Proc. 27604/503 pfi22-23/PM/ce del 16.05.2023**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**sig. Antonio Romano**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Borbonia Felix: violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva; la soc. **A.S.D. Borbonia Felix** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal Sig. Antonio Romano, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna.

**Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.**

**P.Q.M.**

**ritiene di applicare a seguito di patteggiamento; per il Presidente sig. Antonio Romano la sanzione di mesi due (2) e giorni venti di inibizione; per la società A.S.D. Borbonia Felix € 350,00 di ammenda.**

**Così deciso in Napoli, in data 26.06.2023**

**IL PRESIDENTE T.F.T.**

**Avv. A. Frojo**

**Fasc.169**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv.**

**Proc. 27259/455 pfi22-23/PM/rn del 12.05.2023.**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

il sig. **Michael Renzo Oviedo Castillo**, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la società A.S.D. Sporting Palomonte, ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività all'interno e nell'interesse della medesima società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva; per rispondere: della violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del

deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna.

**Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.**

**P.Q.M.**

**ritiene di applicare per il sig. Michael Renzo Oviedo Castillo, la sanzione di numero quattro (4) giornate di squalifica;**

**Così deciso in Napoli, in data 26.06.2023**

**IL PRESIDENTE T.F.T.**

**Avv. A. Frojo**

**Fasc.173**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv.**

**Prot.29850/592 pfi22-23/PM/fm (Campionato Prima Categoria)**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

- il sig. **SAIZ Raimondo**, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società F.C. Sangiovese: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non essersi presentato innanzi al collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato nonostante fosse stato convocato per i giorni 16.3.2023 e 20.3.2023, senza addurre alcun giustificato motivo;

- il sig. **GRECO Silvestro**, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società F.C. Sangiovese:

della violazione degli artt. 4, comma 1, e 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non essersi presentato innanzi al collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato nonostante fosse stato convocato per i giorni 16.3.2023 e 20.3.2023, senza addurre alcun giustificato motivo;

- il sig. **IMPROTA Alessandro**, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società F.C. Sangiovese: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non essersi presentato innanzi al collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato nonostante fosse stato convocato per i giorni 16.3.2023 e 20.3.2023, senza addurre alcun giustificato motivo;

- la società **F.C. SANGIOVESE** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Saiz Raimondo, Greco Silvestro ed Improta Alessandro così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna.

**Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.**

**P.Q.M.**

**ritiene di applicare per il calciatore Alessandro Improta due (2) giornate di squalifica; per il Presidente Sig. Raimondo Saiz, la sanzione di mesi uno (1) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Silvestro Greco, la sanzione di mesi uno (1) di inibizione; per la società F.C. Sangiovese € 600,00 di ammenda.**

**Così deciso in Napoli, in data 26.06.2023**

**IL PRESIDENTE T.F.T.**

**Avv. A. Frojo**

**Fasc.172**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv.**

**Proc. 29795/600 pfi22-23/PM/fb del 8.06.2023.**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**sig. Simeone Miscino**, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real Frattaminore: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma

che in relazione all'art. 19, comma 1 delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nonostante incombesse sulla società dallo stesso rappresentata la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto sportivo "Don Carmine D'Angelo", disposto la chiusura della tribuna adibita a settore ospiti di tale stadio in occasione della gara A.S.D. Real Frattaminore – A.S.D. A.C. Terzigno 1964 dell'8.1.2023, valevole per il Campionato di Promozione, a causa di carenze igienico sanitarie e di sicurezza della struttura riscontrate dai Carabinieri della Stazione di Frattamaggiore;

la società **A.S.D. Real Frattaminore** a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sg. Simeone Miscino, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna.

**Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.**

**P.Q.M.**

**ritiene di applicare per il Presidente Sig. sig. Simeone MISCINO, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società Asd Real Frattaminore € 500,00 di ammenda.**

**Così deciso in Napoli, in data 26.06.2023**

**IL PRESIDENTE T.F.T.**

**Avv. A. Frojo**

**Fasc.174**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv.**

**Proc. 30032/617 pfi22-23/PM/ep del 12.06.2023.**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

il sig. **Raimondo Punzetta**, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real Torre del Greco C5: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, a seguito della pubblicazione del comunicato ufficiale n. 30/CSAT del 19.1.2023 del Comitato Regionale Campania

2. la società **A.S.D. Real Torre Del Greco C5** a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal proprio presidente dotato dei poteri di rappresentanza, sig. Raimondo Punzetta, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna.

**Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.**

**P.Q.M.**

**ritiene di applicare per il Presidente Sig. Raimondo Punzetta la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società A.S.D. Real Torre Del Greco C5 € 200,00 di ammenda.**

**Così deciso in Napoli, in data 26.06.2023**

**IL PRESIDENTE T.F.T.**

**Avv. A. Frojo**

**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre 30 giorni.**

- tramite Addebito su Conto della Società;
- tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
- tramite Bonifico Bancario IBAN IT48Q0200803447000400242945 (con specifica causale); Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Ufficio Amministrazione - email; amministrazione.campania@Ind.it

**Pubblicato in Napoli, 26 Giugno 2023**

**Il Segretario  
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente  
Carmine Zigarelli**